



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CACCIA E PESCA OK

+He 9

Prot. 27446 T-A 11

10 MAG. 2016

Alla Regione Veneto
Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901
30123 VENEZIA
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
e-mail: assessore.pan@regione.veneto.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2016-17.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 - e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 157334 del 21.04.2016, e successiva modifica inviata con nota prot. n. 163598 in data 27.04.2016, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma *1 bis*), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di cerniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata

ISPRA ex INFIS - Sede Amministrativa: Via Ca' Fornacetta 9 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Fax: 051/796628

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 182119 data 10/05/2016, pagina 1 di 75

C. 101.01.1-70.02-100519n16



f52fe2ac





della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

In particolare la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.7) afferma che un eventuale discostamento a livello regionale dai periodi indicati nel documento "Key Concepts" su scala nazionale deve essere supportato da adeguati dati scientifici e tecnici che dimostrino che non vi sia alcuna sovrapposizione tra il prelievo venatorio e la migrazione prenuziale, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 della Direttiva.

A tal proposito lo scrivente Istituto, a seguito di specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 24958 del 15.12.2015, ha recentemente provveduto a condurre una valutazione tecnico-scientifica dei più aggiornati studi, messi a disposizione da alcune regioni italiane, sulla fenologia della migrazione di Beccaccia, Cesena e Tordo bottaccio al fine di verificarne la coerenza con i periodi indicati nel documento "Key Concepts". La valutazione tecnica, che si allega alla presente, ha permesso di verificare che i dati forniti ad oggi dalle regioni non permettono, a parere di questo Istituto, di prevedere date scaglionate a livello regionale e quindi la possibilità da parte di alcune regioni di adottare calendari venatori con tempi di caccia differenti rispetto a quelli indicati nel documento "Key Concepts", per le specie oggetto di valutazione.

Ciò premesso, si ritiene che le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultino coerenti con quanto indicato nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima del 1° ottobre

In merito alla possibilità di prevedere l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2016) per le specie **Starna, Fagiano, Alodola, Quaglia, Beccaccia, Germano reale, Gallinella d'acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Colombaccio** e per quest'ultima specie un'ulteriore pre-apertura ai primi di settembre, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornamentali e di piccola selvaggina al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione le specie **Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia**, per le quali in tutto il mese di settembre dovrebbe essere previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento, e le specie **Tortora e Merlo**, per le quali, nel medesimo periodo e con la medesima forma di caccia (appostamento), dovrebbe inoltre essere autorizzato il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive, con carniera massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

Tempi di chiusura della caccia

Per quanto concerne la **Beccaccia**, la specie nel 2015 è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile).

Inoltre nel volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004), di cui è previsto a breve un aggiornamento, la specie è stata inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 - 2000, utilizzando comunque criteri differenti da quelli impiegati per la redazione della Lista rossa europea.

Si evidenzia che l'*upgrading* dello stato di conservazione della Beccaccia secondo i criteri IUCN, non implica automaticamente una modifica dello stato di conservazione della specie secondo le categorie SPEC e non esclude la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie.





Pertanto, stante lo stato di conservazione, la forte pressione venatoria a cui è sottoposta ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Germano reale, Gallinella d'acqua, Folaga, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Canapiglia, Porciglione, Frullino, Pavoncella, Beccaccino**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento *"Key Concepts"*, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello.

Dalla sopra richiamata valutazione tecnico-scientifica prodotta da questo Istituto (prot. n. 11308 del 15.02.2016), a seguito della richiesta del Ministero Ambiente, è emerso che i dati presentati dalle Regioni italiane non supportano adeguatamente un discostamento a scala regionale dei termini temporali del prelievo venatorio né l'eventuale utilizzo da parte di alcune regioni della decade di sovrapposizione nel definire le date di chiusura della caccia nel loro territorio per Cesena e Tordo bottaccio.

Inoltre, al fine di evitare la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che nello stesso periodo non lo sono ed il loro conseguente abbattimento involontario, coerentemente con quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (par. 2.6), che suggerisce di evitare calendari differenziati per alcune specie nel caso questi provochino rischi di confusione e/o perturbazione per altre, anche non oggetto di attività venatoria, lo scrivente Istituto ritiene necessario che si adotti un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena (10 gennaio).

Per le specie **Starna e Fagiano** il prelievo venatorio non dovrebbe essere protratto oltre il 30 novembre. Inoltre la caccia alla Starna e l'eventuale prolungamento della caccia per il Fagiano oltre il 30 novembre dovrebbero essere subordinati alla verifica dello status locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, la specie è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3, BirdLife International, 2004), in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 - 2000, anche se è previsto a breve un aggiornamento del volume *"Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status"*. Recentemente la specie è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minor preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Le popolazioni europee hanno comunque mostrato un trend fluttuante in Europa e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, pur non risultando sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane





per tanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Specie cacciabili e carnieri

Visto lo stato di conservazione della specie, l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la **Moretta tabaccata**, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Per la specie **Allodola** il carnieri massimo giornaliero e stagionale dovrebbe essere rispettivamente pari a 10 e 50 capi per cacciatore. Mentre per **Quaglia**, **Codone**, **Pavoncella** e **Tortora** dovrebbe essere previsto un carnieri massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.

Infine, per il **Colombaccio** dal 1° al 9 febbraio il carnieri massimo giornaliero dovrebbe essere limitato a 5 capi per cacciatore.

Mammiferi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

Nel caso della **Volpe** si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: i periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, e il possibile impatto in





relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene necessario poter disporre dei dati relativi all'entità dei prelievi complessivi effettuati durante le precedenti stagioni venatorie, per ciascuna specie, suddivisi per decadi e relativi sia all'intera stagione venatoria sia alle sole giornate aggiuntive.

Allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad un opportuno principio di precauzione.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 21 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

A tal riguardo si fa notare che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, una quota degli stessi può sopravvivere e riprodursi, come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani, non potendo quindi escludersi il rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice.

Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi dovrebbe essere esclusa nell'ambito delle attività di tipo venatorio o cirotecnico.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione del periodo di prelievo alla specie Fagiano nelle Aziende Faunistico Venatorie che pertanto dovrebbe coincidere con quello previsto negli ATC.



**FORME DI CACCIA**

La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Inoltre dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

BA/lr
Rif. Int. 24362/2016

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 182119 data 10/05/2016, pagina 6 di 75

